COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 10/12/2015

N. 162

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 BIS DEL DLGS. 163/2006 - APPROVAZIONE CONVENZIONE "ACCORDO CONSORTILE" TRA I COMUNI DI LAVAGNA E COGORNO - ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno Duemilaquindici, addì dieci del mese di Dicembre, alle ore 10:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

			PRESENTE	ASSENTE
1.	SANGUINETI GIUSEPPE	- Sindaco	X	
2.	BARBIERI LUIGI	- Vice Sindaco	X	
3.	VATTUONE ANNABELLA	- Assessore	X	
4.	BERSAGLIO DANILO	- Assessore	X	
5.	REBORI NICOLETTA	- Assessore	X	
6.	LOBASCIO ROSARIO	- Assessore	X	
		TOTALE	6	0

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Giuseppe SANGUINETI.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Caviglia

LA GIUNTA MUNICIPALE

Proposta per iscrizione al Consiglio Comunale

Su relazione e proposta del Sindaco **Dott. Giuseppe Sanguineti** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale si propone l'adozione della seguente deliberazione:

****

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 BIS DEL DLGS. 163/2006 - APPROVAZIONE CONVENZIONE "ACCORDO CONSORTILE" TRA I COMUNI DI LAVAGNA E COGORNO - ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta e relazione del Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti

VISTO l'articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che al comma 3 bis (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012 e dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014) prevede che:

"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione."

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge 114 del 2014, come

modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015;

DATO ATTO che in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

VISTO il parere della Corte dei Conti- Sezione di Controllo della Regione Liguria, n. 44 del 12/06/2013, con il quale è stato espresso l'avviso che non è richiesto, per la stipulazione dell'accordo consortile, il raggiungimento di alcuna classe demografica o territoriale; che l'accordo ha natura di "accordo negoziale avente causa pubblicistica", svincolato dalla normativa dell'art. 30 del Dlgs. 267/2000 (e dall'obbligo delle gestioni associate di cui al dl 78/2010);

DATO ATTO che il Comune di Cogorno, inferiore a 10 mila abitanti, ha chiesto di stipulare con il Comune di Lavagna, superiore a 10 mila abitanti, apposito accordo consortile di cui al comma 3 bis dell'art. 33 sopra citato;

DATO ATTO che tale strumento consentirebbe anche al Comune di Lavagna la possibilità di procedere agli interventi pari o superiori a 40 mila euro, mediante l'Accordo consortile;

VISTO lo schema di convenzione composto da n. 9 articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto procedere alla loro approvazione;

RICHIAMATI gli art. 30 (per analogia) e 42 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole reso dalla Commissione Consiliare in data .....;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso sulla proposta a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 , ...

DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi Amministrativi e Finanziari - Dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data .....;

- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi Amministrativi e Finanziari , Dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data .....;

RILEVATO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del Procedimento Dott.ssa Lorella Cella;

CON votazione resa per alzata di mano e con il seguente esito: .....

D E L I B E R A

1) Di approvare lo schema di Accordo Consortile fra i Comuni di LAVAGNA e COGORNO per l'istituzione di un ufficio consortile ai sensi dell'articolo 33 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 smi, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo lo schema di convenzione ("accordo consortile") composto da n. 9 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato "A").

2) Di stabilire nel Comune di LAVAGNA l'Ente capofila della convenzione.

3) Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto del Comune l'allegata convenzione.

4) Di disporre la trasmissione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali ai fini dell'informazione di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per quanto di competenza.

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lorella Cella, Dirigente del Settore dei Servizi Amministrativi e Finanziari, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accessi ai documenti amministrativi).

Lavagna,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Lorella Cella)

Sulla su esposta proposta di Deliberazione si esprime PARERE FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii
Lavagna,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI

SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
(Dott.ssa Lorella Cella)

Sulla su esposta proposta di Deliberazione si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii

Lavagna,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
(Dott.ssa Lorella Cella)

ALLEGATO A
CONVENZIONE "ACCORDO CONSORTILE" TRA I COMUNI DI LAVAGNA E COGORNO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 BIS DEL DLGS. 163/2006 – APPROVAZIONE

L'anno duemilaquindici addì _____ del mese di _____ nella Residenza Municipale di _____ con il presente accordo, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di LAVAGNA (GE) legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore .....domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale /partita Iva: .....) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n. .... del ....., resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di COGORNO (GE) legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore .....domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale /partita Iva: .....) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n. .... del ....., resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO CHE

L'articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che al comma 3 bis (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012 e dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014) prevede che:

I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015;

DATO ATTO che in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1.1. E' istituito l'Ufficio Consortile (U.C.) per le procedure di gara di appalto di lavori pubblici, servizi e forniture per i Comuni sottoscrittori di questa Convenzione. L'Ufficio Consortile ai sensi dell'art.33 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è costituito presso la sede del Comune capofila indicato al successivo art. 2 comma 2.

1.2. Gli Enti aderenti si impegnano ad adottare adeguati strumenti di programmazione degli interventi ed in particolare degli acquisti di servizi e forniture al fine di procedere unitamente al loro affidamento, con l'obiettivo di razionalizzare le spese e conseguire economie di scala.

1.3. L'Ufficio Consortile non provvede all'assunzione dell'impegno di spesa, né per il Comune capofila, né per gli altri Enti aderenti, in quanto l'assunzione dell'impegno contabile e contrattuale resta di esclusiva competenza del Comune/Settore/Servizio/Ufficio interessato cui sono assegnate le risorse di bilancio, con apposito provvedimento, al quale è sospensivamente condizionata l'efficacia contabile e contrattuale dell'atto di aggiudicazione. L'Ufficio interessato è quindi direttamente ed esclusivamente responsabile nel caso di ordinazioni effettuate a terzi in carenza di impegno di spesa, anche se regolarmente aggiudicate dall'Ufficio Consortile

1.4. Per "*Ufficio interessato*" ai fini della presente Convenzione si intendono:

- per l'Ente aderente, diverso dal Comune Capofila – il Settore competente all'acquisizione, rappresentato dal Dirigente/Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Ente aderente, secondo il proprio ordinamento e gli interventi di spesa a bilancio assegnati;
- per il Comune Capofila – il Settore del Comune capofila, competente all'acquisizione e rappresentato dal Dirigente/Responsabile di Posizione Organizzativa, secondo il proprio ordinamento e gli interventi di spesa a bilancio assegnati.

Art. 2 - Enti partecipanti e ente capofila

2.1. L'ambito territoriale in cui opera è individuato nel territorio degli Enti aderenti che sono i Comuni di LAVAGNA e COGORNO.

2.2. Ai fini del presente atto e delle attività in esso indicate, le funzioni di Comune capofila sono svolte dal Comune di LAVAGNA.

2.3. Il Comune capofila potrà essere modificato con conforme deliberazione delle giunte comunali di tutti gli Enti aderenti.

Art. 3 – Ambito di competenza

3.1. Le funzioni ed i servizi oggetto di questa convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti aderenti, delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi e di gara come meglio specificato nei seguenti articoli.

3.2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente convenzione le acquisizioni effettuate dai Comuni:

1. sul mercato elettronico attraverso gli strumenti messi a disposizione da CONSIP SPA (es.: MEPA, Convenzioni Consip, Accordi Quadro) o da un altro "soggetto aggegatore" di cui all'art. 33 del Dlgs. 163/2006 smi;
2. in economia mediante amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera a) del Dlgs. 163/2006;
3. di importo inferire ad euro 40 mila, per i Comuni di popolazione superiore a 10 mila abitanti o di popolazione superiore alla fascia demografica indicata dalla legge tempo per tempo vigente;
4. per gli interventi esclusi totalmente o in parte dall'applicazione del Dlgs. 163/2006, di cui agli artt. 19-26 (con particolare riferimento agli interventi di cui all'allegato IIB) e 30 (concessioni di servizi) (determinazione ANAC n. 11 del 23-09-2015)
5. Sono inoltre parzialmente escluse dall'ambito di applicazione della presente convenzione le acquisizioni effettuate dai Comuni con verbale di somma urgenza (art. 191 comma 3 del Dlgs. 267/2000; art. 176 DPR 207/2010), per le quali l'Ufficio consortile procederà all'acquisizione del CIG ed a prendere atto dell'avvenuto affidamento.

3.3. Nelle ipotesi previste dall'art. 125 comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici, per interventi inferiori ad euro 40 mila l'Ufficio consortile procederà all'acquisizione del CIG e ad affidare le ulteriori attività all'ufficio interessato, mediante "delega intersoggettiva" (verso Ente aderente diverso dal Capofila) o "delega interorganica" (tra Settori dello stesso Ente capofila). In tal caso l'Ufficio interessato dovrà inviare all'Ufficio consortile la documentazione meglio definita nel protocollo operativo di cui al successivo art. 6.4.

Art. 4 - Funzioni attività e servizi svolti dall'Ufficio Consortile.

4.1. Le attività dell'Ufficio Consortile consistono nella gestione dell'intera procedura di gara. L'U.C. assume per conto dell'Ufficio interessato la qualità di Centrale di Committenza e svolge pertanto tutte le attività endoprocedimentali volte a reperire il soggetto aggiudicatario e le successive fasi, sino a giungere alla aggiudicazione definitiva. In particolare competono all'U.C.

- la verifica dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto a corredo del progetto, ove esistente, redatti dall'Ufficio interessato;
- la adozione della determinazionedi approvazione del bando di gara/disciplinare di gara/ lettera d'invito.
- l'acquisizione del CIG sul sistema SIMOG ed il pagamento del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (che dovrà essere rimborsato dal Comune interessato);
- la redazione, approvazione e pubblicazione del bando di gara ed attuazione dei connessi obblighi normativi;
- la redazione della lettera d'invito, la scelta e predisposizione dell'elenco ditte da invitare di intesa con l'Ufficio interessato;
- la nomina, ove necessario della commissione di gara. A tal fine si stabilisce che nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la commissione di gara sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo sostituto di cui al successivo art. 6 comma 1, lettera a) e da due commissari da lui designati in conformità all'art. 84 del Dlgs. 163/2006. In tutti gli altri casi la apertura delle offerte e la aggiudicazione provvisoria della gara troverà

svolgimento alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento (o suo sostituto di cui al successivo art. 6 comma 1, lettera a), in qualità di Presidente e di due testi idonei. Le funzioni di verbalizzazione saranno svolte da un segretario designato dal Presidente fra i dipendenti degli Enti aderenti alla presente convenzione.

- supporto alla valutazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento delle offerte presentate, ivi comprese eventuali offerte anomale;
- in caso di appalto da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica ed inserimento nel bando dei valori ponderali stabiliti dall'Ufficio interessato, e riportati a cura dello stesso negli atti progettuali, in particolare nel capitolato speciale d'appalto;
- la formulazione della graduatoria di merito sia provvisoria che definitiva, la pubblicazione dell'esito di gara e le comunicazioni di legge ai partecipanti, inclusa quella di cui all'art. 11, comma 10, del Dlgs. 163/2006;
- l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa ai sensi dell'art. 11 comma 8 del Dlgs. 163/2006, e le comunicazioni ed informative antimafia;
- l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, subordinata sospensivamente all'assunzione dell'impegno contrattuale e di spesa da parte dell'Ufficio interessato
- l'esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara;
- la gestione dell'attività di precontenzioso e di accesso agli atti di gara;
- la gestione degli eventuali contenziosi relativi alle procedure di affidamento (con spese legali a carico del Comune interessato);
- la comunicazione dei dati alla Autorità per la Vigilanza, ivi inclusa la comunicazione dei dati per l'inserimento all'interno delle annotazioni riservate, comunicazioni dei dati relativi all'avvalimento, ed in generale gli adempimenti relativi all'Osservatorio Contratti Pubblici fino all'aggiudicazione definitiva inclusa;

4.2. Presso la sede operativa dell'U.C.di cui all'art. 1 si provvede alla protocollazione della posta in arrivo ed in uscita con apposita catalogazione. Eventuali particolari attività potranno essere svolte anche presso le sedi degli Enti aderenti, previa intesa con gli stessi.
4.3. L'U.C. in presenza di interessi comuni da parte di più amministrazioni, potrà svolgere inoltre, procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria in favore delle stesse amministrazioni. 4.4. Nel caso di gara in forma non aggregata, l'U.C. su richiesta degli uffici interessati può prevedere nella richiesta di offerta (bando di gara, lettera di invito, indagine di mercato) che altri uffici interessati - anche diversi dell'originario committente - possano affidare al medesimo aggiudicatario identici interventi alle stesse condizioni contrattuali, purché: vi sia l'assenso dell'aggiudicatario e l'importo contrattuale complessivo non superi la soglia consentita per la procedura espletata.
4.5. Nell'espletamento delle sue funzioni, l'U.C. opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dei rispettivi regolamenti comunali.
4.6. Gli Enti aderenti si impegnano ad adottare entro il 31.12.2016 un Regolamento dei Contratti ed un Regolamento sugli interventi in economia di contenuto omogeneo.
4.7. L'aggiudicazione definitiva, divenuta efficace dopo i controlli previsti dall'art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, non costituisce contratto né impegno contabile, che restano di esclusiva competenza dell'Ufficio interessato.

Art. 5 – Funzioni ed attività di competenza degli Enti aderenti e criteri di devoluzione delle procedure di gara all'Ufficio Consortile.

5.1. L'affidamento all'U.C. delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, ha luogo mediante invio da parte del singolo Ufficio interessato di apposita lettera di trasmissione dei seguenti atti e dati e di tutto quanto , i quali restano di sua esclusiva competenza:

a) per i lavori

- Codice Unico di Progetto (CUP) e relative comunicazioni
- Nominativo e recapiti del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/2006;
- Atto di approvazione del progetto messo in gara
- Copia del Progetto Esecutivo (completo di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti e relativo Regolamento di esecuzione, del Capitolato speciale d'appalto, dello schema di contratto o del patto foglio e condizioni nel caso di cottimi) in formato digitale;
- verbale di verifica e validazione del progetto; attestazione di cui all'art.106 del DPR 207/2010;
- modalità di finanziamento e formale impegno a dare copertura alla spesa;
- nel caso si preveda di utilizzare la procedura di "offerta economicamente più vantaggiosa" il Comune indicherà all'U.C. i criteri di valutazione con i relativi punteggi;
- qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara

b) Per forniture o servizi

A. determina a contrarre completa di quanto verrà richiesto dal protocollo di cui all'art. 6 c. 4 della presente convenzione.
B. Codice Unico di Progetto (CUP) nel caso di investimenti od altri interventi soggetti a CUP, e relative comunicazioni
C. nominativo e recapiti del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006;
D. qualità ed importo stimato del fabbisogno (progetto di intervento nei casi previsti art. 279 del DPR 207/2010);
E. termini di durata della fornitura o di espletamento servizio;
F. eventuali capitolati d'oneri e schema di contratto
G. atto di approvazione del progetto messo in gara nei casi previsti ex art. 279 DPR 207/2010
H. modalità di finanziamento e formale impegno a dare copertura alla spesa;
I. nel caso si preveda di utilizzare la procedura di "offerta economicamente più vantaggiosa" il Comune indicherà all'UC i criteri di valutazione con i relativi punteggi;
J. Qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara

5.2. L'UC provvede di norma entro 30 giorni e comunque non oltre i 60 giorni dalla ricezione degli atti di cui sopra ad attivare la procedura per l'espletamento della gara, salvo i casi di motivata urgenza per i quali si provvederà entro 10 giorni.

5.3. Dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'U.C. trasmette all'Ufficio interessato:

- L'atto di aggiudicazione definitiva divenuto efficace ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.lgs. 163/2006
- gli atti relativi alla procedura di gara

5.4. Competono in ogni caso a ciascun Ufficio interessato:

- la stipula del contratto e la sua registrazione;
- l'illustrazione ai soggetti partecipanti dei progetti, studi, capitolati d'oneri ecc. messi in

gara dall'UC, l'effettuazione degli eventuali sopralluoghi;

- gli adempimenti relativi alla trasmissione di dati all'AVCP ed all'Osservatorio Contratti Pubblici successivi alla aggiudicazione definitiva;
- tutte le fasi esecutive del contratto (direzione lavori, contabilizzazione, varianti, collaudi, liquidazioni...)
- la gestione degli eventuali contenziosi relativi alla fase di esecuzione del contratto.
- La consegna dell'intervento e la consegna urgente in pendenza di contratto nei casi consentiti dalla legge.

Art. 6 Organizzazione e Funzionamento dell'Ufficio Consortile.

6.1. Al fine di non incrementare la spesa di personale e, se possibile, nell'ottica del raggiungimento di una riduzione della stessa tenuto conto della ottimizzazione del servizio derivante dalla specializzazione del personale addetto, l'ufficio consortile è costituito da :

a) dal Dirigente individuato dal Comune Capofila, quale funzionario responsabile dell'UC che procederà alla firma degli atti di gara; in caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal funzionario individuato dal Comune aderente non Capofila.
b) dal R.U.P. dell'Ufficio interessato, il quale esprimerà anche le "intese" previste dall'art. 5;
c) da eventuale personale distaccato dal Comune capofila e/o dai Comuni aderenti, anche in base alle specifiche competenze professionali.
6.2. Il funzionario Responsabile dell'UC si riserva di richiedere l'intervento del personale del Comune capofila e dei Comuni aderenti secondo le specifiche competenze professionali. Non si fa luogo al rimborso di spese di personale e quindi sarà cura del funzionario Responsabile dell'UC fare in modo che siano coinvolti in misura omogenea tutti gli Enti aderenti.
6.3. Il personale dipendente degli Enti aderenti che viene addetto all'Ufficio dell'UC è da considerarsi in convenzione per tutta la durata delle ore lavorative prestate presso il Comune Capofila, ferma restando la unitarietà e la unicità del rapporto organico (di lavoro) degli addetti in capo ai Comuni di rispettiva appartenenza e la responsabilità datoriale ex TU 81/2008 del Comune di appartenenza, Tale rapporto trova la sua fonte, oltreché nel presente accordo, nella legge, nell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei rispettivi Comuni di appartenenza. L'orario di lavoro dei dipendenti addetti all'ufficio sarà funzionale alla sua organizzazione e comunque terrà conto degli orari degli enti aderenti.
6.4. Per quanto non previsto, per la migliore definizione della documentazione necessaria, per l'assegnazione delle risorse strumentali e per la puntuale assegnazione del personale si fa rinvio ad apposito "protocollo di intesa" da approvarsi a cura delle rispettive giunte comunali entro tre mesi dalla stipula della presente convenzione, con il quale dovranno anche essere individuate adeguate forme di formazione professionale ed incentivazione del personale addetto.
6.5. Gli Enti aderenti accettano che le comunicazioni per la gestione del presente accordo fra gli Enti aderenti e l'UC avvengano in forma semplificata tramite posta elettronica (non certificata) e pertanto si impegnano fin da ora a ritenere valide le

comunicazioni che avvengano tramite mail dalle/alle caselle di posta comunicate dagli Enti aderenti e dall'UC,

Art. 7 - Durata e recesso

7.1. La durata del presente accordo è fissata in anni tre, con decorrenza dal 01.01.2016 ovvero dalla cogenza dell'obblighi di cui al comma 3 bis dell'art. 33 del Dlgs. 163/2006 ove prorogata.

7.2. Il recesso dei Comuni aderenti può essere esercitato, con delibera di Giunta, in qualunque momento purché comunicata agli altri Enti con un preavviso minimo di mesi tre.

7.3. Il recesso del singolo Ente è consentito, in ogni caso, esclusivamente al termine dei procedimenti in corso già affidati all'UC.

7.4. La convenzione inoltre verrà a cessare automaticamente al sopravvenire di eventuali leggi nazionali e/o regionali che ne dovessero far venire meno lo scopo per il quale oggi viene costituita.

7.5 Nell'ipotesi di cessazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 i procedimenti già avviati verranno portanti a termine . Per procedimenti avviati si intendono i procedimenti di gara rispetto ai quali sia già stato pubblicato il bando ovvero inviata la lettera d'invito.

Art. 8 - Riparto spese

8.1. L'adesione all'Ufficio consortile deve comportare, nei limiti della sua funzionalità, il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso a procedure telematiche.

8.2. Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e negli altri casi del Comune aderente interessato (inclusa la pubblicazione degli esiti di gara). La spesa per il contributo ANAC ex AVCP (attualmente det.ne ANAC ex AVCP del 9 dicembre 2014) a carico della stazione appaltante è altresì a carico del Comune aderente interessato.

8.3. Le spese di funzionamento dell'UC saranno possibilmente incluse nei quadri economici di progetto alla voce "Spese Generali" .

8.4. Le suddette spese di funzionamento (corrispondenza, protocollo, cancelleria, utenze, progetti di formazione professionale ed incentivazione del personale etc) sono stabilite in via di prima applicazione in un ammontare forfettario annuo di euro cinquecento.

8.5. L'UC redige per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il rendiconto delle spese a carico degli Enti aderenti, come calcolate in base ai precedenti commi. Gli Enti aderenti dovranno provvedere al pagamento a favore del Comune capofila entro i successivi trenta giorni.

8.6. Gli Enti aderenti si impegnano a verificare l'adeguatezza del metodo di riparto della spesa, come indicato comma 4, dopo un anno dall'entrate in vigore del presente accordo, procedendo eventualmente a concordare un diverso metodo di riparto per l'esercizio finanziario successivo.

Art. 9 – Disposizioni finali

9.1. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo è competente il Foro di Genova.

9.2. Il Sindaco di ciascun Ente aderente può richiedere all'Ente Capofila la convocazione di una Conferenza dei Sindaci degli Enti aderenti al fine di esaminare eventuali problematiche relative all'applicazione del presente Accordo o proporre soluzioni migliorative.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI LAVAGNA
IL SINDACO

PER IL COMUNE DI COGORNO
IL SINDACO

****

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 10/12/2015;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 10/12/2015;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del Procedimento Dott.ssa Lorella Cella;

Condiviso il testo della proposta di delibera sopra riportata e del regolamento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

D E L I B E R A

- di iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale la pratica di cui all'oggetto di cui si condivide il contenuto, per le motivazioni espresse in premessa, relativa ad "ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 BIS DEL DLGS. 163/2006 - APPROVAZIONE CONVENZIONE "ACCORDO

CONSORTILE" TRA I COMUNI DI LAVAGNA E COGORNO - ESAME ED APPROVAZIONE." allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

DISPONE ALTRESI' PRELIMINARMENTE

Il presente atto viene trasmesso alla Commissione consiliare competente (I^ Commissione Permanente) per l'espressione ed acquisizione del parere preventivo previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

- I pareri espressi ove condivisi verranno inseriti nel testo quali emendamenti conseguenti al processo formativo dell'atto.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Sanguinetti)

Il Segretario Generale
(S. Caviglia)

==========

Pubblicata in data 14 DIC. 2015 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Messo Comunale

==========

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il_____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(S. Caviglia)